

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI COMPETENZA DI AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI E DEGLI IMPIANTI IDRAULICI

periodo: dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022

Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 1 **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- **gestione e conduzione** delle centrali termiche e delle unità di ventilazione e climatizzazione secondo il DPR 74/2013 e s.m.i., ivi compresa l'assunzione delle responsabilità previste dal DPR 412/1993 e s.m.i. per il ruolo di **terzo responsabile**. Per questa parte sarà riconosciuto un corrispettivo **"a corpo"**;
- **manutenzione** delle centrali termiche, delle unità di ventilazione e climatizzazione, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti idrosanitari e di scarico. Per questa parte sarà riconosciuto un corrispettivo **"a misura"**.

Luogo di svolgimento dell'appalto sono gli immobili delle sedi di competenza di Azienda Bergamasca Formazione (ABF), di proprietà della Provincia di Bergamo:

- C.F.P. di ALBINO - Via Padre Dehon n. 4, Albino;
- C.F.P. di BERGAMO - Via Monte Gleno n. 2, Bergamo;
- C.F.P. di CLUSONE - Via Barbarigo n. 27, Clusone;
- C.F.P. di CURNO - Via Padre Finassi n. 10, Curno;
- C.F.P. di SAN GIOVANNI BIANCO - Località Monterosso 11, S. Giovanni Bianco;
- C.F.P. di TRESORE BALNEARIO - Via D. Chiesa n. 12, Trescore Balneario;
- C.F.P. di TREVIGLIO - Via Caravaggio n. 50, Treviglio.

oltre gli eventuali immobili che, nel corso della durata del contratto, entreranno nella disponibilità di ABF.

Si considera inclusa nelle prestazioni anche la nomina, del "tecnico responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia" ai sensi della legge n.10/91 per tutti gli edifici di competenza di ABF; a tale tecnico sarà demandato il compito di predisporre i consuntivi statistici di consumo energetico da comunicare al FIRE e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, di individuare gli interventi di risparmio energetico e/o di ottimizzazione nell'uso dell'energia e/o di risanamento ambientale, tenendo presente anche le opportunità offerte dal possibile utilizzo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ed inoltre di predisporre annualmente una relazione sullo stato degli impianti, sulla loro conduzione e sulle proposte attuative per accrescere il rendimento degli impianti e ridurre le emissioni inquinanti.

L'impresa affidataria sarà responsabile in modo completo del funzionamento e sarà supportata da un sistema di telecontrollo, appaltato ad una società terza, la quale si occuperà della segnalazione di eventuali anomalie di qualsiasi tipo al personale di ABF. I malfunzionamenti saranno prontamente segnalati per porre rimedio nei modi e nei termini temporali indicati negli articoli seguenti.

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale, e delegato del Legale Rappresentante, di Azienda Bergamasca Formazione.

La Committenza è Azienda Bergamasca Formazione, con sede in Bergamo, Via Monte Gleno n.2, C.F. e P.IVA 03240540165.

Il compenso per i servizi forniti viene riconosciuto nelle proporzioni e per le opere specificate nell'articolo 2.

ART. 2 Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo complessivo dei lavori è determinato dalla somma tra

- il canone “a corpo” per la gestione e manutenzione degli impianti termomeccanici (art.1 lett. a));
- un corrispettivo “a misura” per i singoli interventi manutentivi sugli impianti termomeccanici e idraulici (art. 1 lett. b)), determinato dalla sommatoria dei costi calcolati in riferimento al Listino Prezzi allegato, decurtati dello sconto percentuale (%) proposto dalla Ditta contraente.

Qualora fosse necessario eseguire opere diverse da quelle previste nell'elenco prezzi o qualora le lavorazioni non fossero comprese nelle voci dell'elenco stesso, si farà riferimento al Bollettino dei prezzi informativi del Comune di Bergamo o ad altro listino ufficiale concordato con ed approvato da ABF.

Le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento).

L'impresa dovrà possedere certificazione UNI EN ISO 9001 (terzo responsabile) per attività di gestione e manutenzione impianti termici con potenzialità superiore a kW 350; dovrà anche essere in possesso delle autorizzazioni stabilite dalla normativa FGAS, per la gestione e la manutenzione delle macchine frigorifere / di climatizzazione estiva.

Gli importi che caratterizzano l'affidamento sono riassumibili come segue:

Descrizione	Importo
Opere a corpo	€ 30.154,15
Opere a misura	€ 41.904,00
TOTALE	€ 72.058,15
Sconto da applicare	28,19 %
Valore complessivo netto	€ 51.774,96
Oneri per la sicurezza (3%) <i>(non soggetti ad alcun ribasso)</i>	€ 2.164,46
Oneri per il rischio da Covid19 (1%) <i>(non soggetti ad alcun ribasso)</i>	€ 720,58
TOTALE COMPLESSIVO AFFIDAMENTO <i>(dal 01.09.21 al 31.08.22)</i>	€ 54.630,00

Tale importo è costituito da:

- una quota di conduzione per il complesso di lavorazioni di cui al punto a) dell'articolo 1 (gestione e conduzione delle centrali termiche e delle unità di ventilazione, ivi compresa l'assunzione delle responsabilità previste dal DPR 412/1993 per il terzo responsabile), con canone “a corpo”;

- una quota variabile per interventi di manutenzione ordinaria di cui al punto b) dell'articolo 1 (manutenzione ordinaria delle centrali termiche, delle unità di ventilazione, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti idrosanitari e di scarico), con corrispettivo "a misura";

Il valore economico dell'appalto è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; quest'ultimo come sopra determinato in modo fisso ed invariabile, non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs 81/ 2008 e verrà liquidato in percentuale sullo stato d'avanzamento lavori (SAL).

Poiché le manutenzioni agli impianti, nella parte corrisposta "a misura", non possono essere compiutamente previste e puntualmente quantificate, l'ammontare dell'appalto può ritenersi definito esclusivamente come **disponibilità massima** assegnata per tale servizio da ABF. Di conseguenza, l'importo netto dei lavori effettivamente eseguiti potrà essere inferiore o pari all'ammontare suddetto, ma mai superiore allo stesso.

Gli adeguamenti, gli ampliamenti e gli interventi manutentivi saranno regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sino alla concorrenza massima della somma stanziata da ABF, prendendo come base i prezzi dell'elenco prezzi unitari di contratto, previamente depurati del ribasso offerto dall'impresa contraente.

ART. 3

Designazione e descrizione di opere, lavorazioni e forniture

I lavori di cui al presente appalto sono volti ad assicurare un "pubblico servizio" e quindi dovranno essere eseguiti tenendo presente questo suo carattere, che richiede priorità nell'esecuzione e specificatamente:

- reperibilità 24 ore su 24 con richiesta tramite posta elettronica o telefono;
- intervento entro 2 ore dalla chiamata e sistemazione del guasto entro 12 ore, salvo casi di effettiva impossibilità, da accertarsi in coordinamento con ABF.

Il "pubblico servizio" non potrà per nessuna ragione essere sospeso od abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Non sono previsti diritti di chiamata.

La ditta appaltatrice sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando impregiudicabile ogni altra azione di ABF per i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Subito dopo l'aggiudicazione definitiva la ditta affidataria dovrà notificare per iscritto ad ABF:

- nominativo, indirizzo mail, fax, recapito telefonico della persona responsabile dei lavori;
- nominativo, indirizzo mail, fax, recapito telefonico della persona addetta al controllo ed alle ispezioni e dei suoi eventuali sostituti;
- nominativo del referente tecnico idraulico;
- nominativo, indirizzo mail, fax, recapito telefonico, numero del patentino di abilitazione del personale tecnico addetto agli impianti termici;
- nominativo, indirizzo mail, fax, recapito telefonico, della persona responsabile dell'esercizio, reperibile nelle giornate festive ed oltre il normale orario d'ufficio nelle giornate feriali.



La Ditta affidataria dovrà garantire la copertura del servizio con personale tecnico da impiegare idoneo a norma di legge, di sicura moralità e rettitudine, assicurato a termini di legge (l'impresa si rende garante a tutti gli effetti, sia verso ABF che verso i terzi, dei suddetti requisiti).

La Ditta affidataria è obbligata ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, dalla committenza.

Il personale che opererà sugli impianti inclusi nel presente appalto dovrà essere puntualmente e rigorosamente istruito in merito alle prescrizioni di capitolato ed alle disposizioni impartite da ABF. Al personale addetto al servizio è fatto assoluto divieto di prelevare acqua calda dall'impianto di riscaldamento e ciò per non provocare manomissioni alle valvole di sicurezza. È assolutamente vietato prelevare gasolio o altri liquidi per la pulizia di locali ed apparecchiature ed è altresì assolutamente vietato scaricare sostanze inquinanti nei pozzetti perdenti o in fognaia.

Le prestazioni e forniture formanti oggetto del presente appalto, possono sommariamente riassumersi come segue:

Lettera a): gestione e conduzione delle centrali termiche e delle unità di ventilazione secondo il DPR 74/2013 e s.m.i., ivi compresa l'assunzione delle responsabilità previste dal DPR 412/1993 per il terzo responsabile.

È necessario provvedere alle attività di conduzione ordinaria degli impianti, all'esecuzione di controlli periodici e ad interventi di manutenzione sia programmati, sia estemporanei per consentire il mantenimento nel tempo della piena efficienza degli impianti stessi e non incorrere in interruzioni di servizio.

Sono comprese nella dicitura:

- l'accensione, il mantenimento in servizio e lo spegnimento degli impianti in conformità alle disposizioni di legge ed alle indicazioni della stazione appaltante, organizzando in autonomia gli interventi al fine di garantire la continuità del servizio, anche con l'uso delle strumentazioni di controllo remoto;
- interventi per sblocco caldaia / valvole di sicurezza gas su emergenza **entro l'ora dalla chiamata;**
- operazioni di **pulizia, controllo e revisione** dei generatori di calore, degli scambiatori, dei bruciatori, dei ventilatori e filtri (unità termoventilanti, ventilconvettori, aerotermini, ecc), degli addolcitori delle canne fumarie, condotti di fumo e camere di combustione, dei vasi d'espansione aperti e chiusi, delle pompe e circolatori, dei corpi scaldanti, del valvolame, delle condutture e dei rivestimenti isolanti, dei motori e delle apparecchiature elettriche, degli apparecchi di regolazione automatica, degli organi di sicurezza, indicatori e di protezione, dei serbatoi con combustibile liquido e dei relativi accessori, nonché tutti gli apprestamenti necessari, anche di natura elettrica, per mantenere gli impianti in perfetta efficienza;
- per gli impianti funzionanti a gas si dovrà porre particolare cura alla verifica di efficienza delle **sonde rilevatrici** di fughe gas; le verifiche dovranno avere frequenza quadrimestrale, mentre quella relativa alle prove di combustione e di rendimento dovranno avere cadenza annuale e di esse dovrà essere redatto apposito verbale da consegnare all'ufficio tecnico di ABF;
- **lettura** mensile del **contatore** di metano (e del relativo correttore) installato presso l'edificio;
- **pulizia** dei **camini** e dei **condotti** di fumo deve essere svolta con la frequenza necessaria ad evitare ogni emissione molesta di fumi; la ditta appaltatrice è, in ogni caso, la sola responsabile nei confronti

delle autorità preposte, per eventuali inadempienze;

- **analisi** delle principali caratteristiche **dell'acqua** che circola nell'impianto allo scopo di poter prendere provvedimenti nel caso in cui si riscontrino condizioni atte a determinare incrostazioni o corrosioni;
- fornitura e posa in opera di resine, sali e quanto altro necessario per mantenere in perfetta **efficienza addolcitori e circuiti primari**;
- prima dell'inizio della stagione di riscaldamento e comunque entro il 30 settembre, la ditta affidataria dovrà effettuare una **prova di funzionamento** a caldo e comunicare tempestivamente all'ufficio tecnico di ABF le anomalie eventualmente riscontrate per le quali siano richiesti interventi al fine di assicurare l'erogazione del riscaldamento alla data prevista di inizio stagione. L'effettuazione della prova di funzionamento a caldo dovrà essere attestata da apposito verbale controfirmato dal responsabile di sede o da suo delegato ed inviato all'ufficio tecnico di ABF;
- al termine della stagione di riscaldamento, la ditta affidataria dovrà iniziare subito le operazioni di **pulizia, manutenzione, controllo e revisione degli impianti**; dette operazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte ed i componenti che non dovessero più garantire un sufficiente livello di efficienza e/o di sicurezza dovranno essere sostituiti e rientreranno, se non coperti da garanzia del prodotto, nelle opere di manutenzione straordinaria da effettuare previa autorizzazione dell'ufficio tecnico di ABF;
- la pulizia dei **filtri** degli impianti di termoventilazione dovrà essere eseguita in modo accurato ed in particolare la ditta affidataria dovrà rapportare la periodicità in funzione alle necessità e, comunque, dovrà effettuare non meno di un lavaggio all'anno, garantire il passaggio dell'aria nella quantità di progetto, non impiegare filtri lavati ed ancora bagnati, sostituire i filtri dopo il terzo lavaggio, tenere sempre in luogo, pronti per l'impiego, filtri di riserva puliti ed asciutti;
- per gli impianti di **produzione dell'acqua calda**, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno interessare tutti i componenti (bollitori, serpentine, pompe, pompe di drenaggio, filtri, eventuali scambiatori di calore, ecc.), limitatamente alla zona definita dai locali in cui sono ubicati o che sono comunque riconducibili ad essi;
- si dovrà osservare scrupolosamente l'ordine e la **pulizia** di tutte le **apparecchiature**, dei **locali** caldaie, delle **sottostazioni** e dei locali di accesso;
- operazioni di controllo, nel rispetto delle norme di sicurezza di **contenimento dei consumi energetici** e di salvaguardia ambientale, degli impianti.
- alla fine di ogni anno solare la ditta affidataria dovrà produrre adeguata **certificazione** a norma di legge sulle conduzioni e manutenzioni, nonché tutte le certificazioni relative ai pezzi sostituiti durante la gestione manutentiva;
- il governo dei generatori di calore dovrà essere effettuato a mezzo di **fuochisti specializzati e regolarmente patentati**, secondo quanto disposto dal D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Dovrà essere inoltre fornito un adeguato servizio da parte di tecnici idraulici ed elettricisti;
- la ditta appaltatrice dovrà inoltre:
 - effettuare le verifiche prescritte dall'articolo 11 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. e specificarle nei "libretti di centrale" o nei "libretti di impianto";

- compilare e aggiornare, conformemente ai disposti dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. i "libretti di centrale" prescritti per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 KW;
- compilare e aggiornare, analogamente al precedente punto, i "libretti di impianto" prescritti per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW;
- far sottoscrivere ad un legale rappresentante o ad un tecnico munito di regolare delega i libretti di cui ai precedenti punti;
- esporre presso la centrale termica una tabella contenente generalità, domicilio e recapito telefonico del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto stesso, nonché i nominativi di eventuali subappaltatori;
- accertare il **rendimento** di combustione di tutti i generatori di calore consegnati, secondo quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti;
- esecuzione di n. 3 (tre) interventi di **pulizia** (semestrale) ovvero di sostituzione dei **filtri** degli impianti di ventilazione / condizionamento;
- **individuazione guasti e malfunzionamenti** e tempestiva comunicazione all'ufficio tecnico di ABF o al responsabile della sede interessata;
- sono a carico del manutentore gli **adempimenti** in applicazione delle Disposizioni Regionali in materia di CURIT - Catasto Unico Regionale Impianti Termici. I rapporti di controllo, validati con la dichiarazione di avvenuta manutenzione D.A.M. (bollino verde) devono essere registrati nel sistema informatizzato della Regione Lombardia. L'inserimento può avvenire:
 - attraverso i C.A.I.T. (Centro Assistenza Impianti Termici)
 - direttamente a cura del manutentore collegandosi al sistema C.U.R.I.T.
- Le DAM (allegati F e G) devono essere esclusivamente registrate in modo telematico nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici – CURIT. Copie cartacee delle DAM dovranno essere consegnate all'ufficio tecnico di ABF e comunque dovranno essere conservate a cura del manutentore per un periodo non inferiore a cinque anni. Tutti gli importi dovuti, in qualsiasi modo, a titolo di contributi, bolli sono a carico del manutentore.
- in generale, tutte le operazioni necessarie a garantire il **buon funzionamento degli impianti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono incluse: svuotamento e riempimento dei circuiti, sfogo dell'aria, lavaggio reti di distribuzione del fluido termico, etc...).

Lettera b): interventi di manutenzione ordinaria delle centrali termiche, delle unità di ventilazione, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti idrosanitari e di scarico.

Sono comprese nella dicitura:

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria**, compresa la eventuale sostituzione, di tutte le parti che costituiscono ciascun impianto, sia termico, sia idrico sanitario, sia di scarico, ovvero impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, vale a dire di tutti i componenti e gli apparecchi costituenti i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo (centrali termiche, centrali di termoventilazione, sottocentrali, caldaie, bruciatori, motori elettrici, elettroconvettori, ventilconvettori, ventilatori, compressori, addolcitori, quadri e linee elettriche, apparecchi radiatori, anelli di cantina, reti degli sfoghi d'aria, scambiatori di calore, vasi d'espansione,



reti di distribuzione del fluido vettore, apparecchiature di termoregolazione, indicatori, organi di sicurezza e di protezione, serbatoi, rivestimenti isolanti e quanto altro, ancorché non espressamente citato, è parte integrante di un importo termico).

Tutte le esigenze di interventi manutentivi ordinari e straordinari **dovranno essere** preventivamente e tempestivamente segnalate ed **autorizzate dall'ufficio tecnico di ABF**, preposto al controllo e alla contabilità. I relativi interventi potranno essere eseguiti solo dopo l'approvazione da parte di quest'ultimo. Potrà essere consentita eccezione a tale regola solo nei casi di urgenza che dovessero profilarsi al di fuori degli orari di lavoro dell'ufficio tecnico di ABF. In questo caso gli interventi potranno essere eseguiti immediatamente, ma dovranno essere portati a conoscenza dell'ufficio tecnico di ABF il giorno successivo o, nei casi di festività, il primo giorno di ripresa del lavoro. I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti in modo accurato, con continuità e tempestività per tutta la durata dell'appalto, anche per le parti che dovessero rimanere inattive. Per gli interventi manutentivi dovranno essere adoperati materiali di primaria qualità, corredati dalla loro certificazione di omologazione e dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori.

Ulteriori indicazioni comuni

L'appalto comprende la fornitura di mano d'opera, di beni (materiali di uso comune e componenti di impianto) e di quanto altro necessario per la conduzione, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli impianti.

Il periodo di esercizio annuale degli impianti termici avrà durata pari a 183 giorni (dal 1 gennaio al 15 aprile, compresi, e dal 15 ottobre al 31 dicembre, compresi), fatte salve le opportune proroghe richieste per avverse condizioni climatiche. Anche durante i periodi di fermo saranno possibili interventi manutentivi o conduttivi.

Tutte le apparecchiature di termoventilazione devono essere tenute sotto tensione anche nei periodi di inattività ed i motori elettrici devono essere saltuariamente eccitati. Nel corso della stagione di riscaldamento le operazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite con la frequenza prescritta dalla vigente normativa tecnica, dalle case costruttrici e, comunque, quando si presenti la necessità per garantire il buon funzionamento degli impianti e la prestazione di un regolare servizio.

Per gli impianti idrico sanitari le manutenzioni saranno effettuate su richiesta o segnalazione.

La ditta affidataria dovrà porre la migliore cura nella gestione degli impianti di produzione del calore, per evitare emissione di fumi dai camini che siano in contrasto con le norme di legge vigenti; la ditta affidataria sarà ritenuta responsabile in proprio per qualsiasi trasgressione e ABF è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta affidataria dovrà denunciare ai competenti organi di controllo, ai sensi del D.M. 1.12.1975 e s.m.i., le modifiche e le variazioni apportate all'impianto nel corso dell'appalto, ove previsto dalle vigenti normative; ABF dovrà essere formalmente informata delle modifiche e delle variazioni realizzate.

Climatizzatori portatili ed impianti di condizionamento

La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire adeguato controllo e almeno 2 interventi annuali (messa in esercizio e messa fuori servizio) dei climatizzatori portatili.

Per gli impianti di condizionamento la ditta appaltatrice dovrà essere in regola con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di qualifica del personale operante su impianti refrigeranti (DPR 43/2012, DPR

146/2018, etc...) e fornire il nominativo del tecnico iscritto al registro telematico nazionale.

ART. 4

Documenti che fanno parte del progetto esecutivo

Fanno parte integrante del progetto esecutivo, e sono in esso richiamati, i seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Immobili di competenza di ABF: Dati dimensionali, Elenco impianti, Piano Manutentivo, Scheda tipo intervento, Modello di controllo C.T., Planimetrie Immobili con individuazione posizione impianti;
- Immobili di competenza di ABF: Descrizione impianti e Relazione Fotografica CFP di Albino, Bergamo, Clusone, Curno, San Giovanni Bianco, Trescore Balneario e Treviglio.

ART. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, e sono in esso richiamati, i seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3);
- Polizze di Garanzia.

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti, i quali non potranno mai essere invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.

ART. 6

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori **Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore**

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non esattamente definibili in sede di appalto, la relativa esecuzione durante il periodo contrattuale sarà subordinata alle disposizioni scritte di volta in volta emanate dalla direzione lavori.

L'appaltatore potrà dar corso ad interventi di propria iniziativa solo ed esclusivamente nei casi di oggettiva urgenza, sentita la direzione lavori.

L'Azienda Bergamasca Formazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato



lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre il programma di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di determinate opere, senza che l'appaltatore stesso possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Poiché gli immobili oggetto dell'appalto sono occupati da attività scolastiche e istituzionali, l'appaltatore dovrà adeguare il programma e le modalità di esecuzione dei lavori alle prescrizioni della direzione lavori, al fine di non pregiudicare le attività in essere e dovrà organizzare le lavorazioni tenendo conto dei vincoli imposti dalle predette attività, senza che ciò dia diritto a maggiori e/o ulteriori compensi.

L'appaltatore, inoltre, dovrà sviluppare i lavori per darli perfettamente compiuti, organizzando le lavorazioni in modo che non siano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'Azienda Bergamasca Formazione e al regolare svolgimento delle attività svolte all'interno dell'edificio oggetto di intervento.

Il servizio di manutenzione di cui al presente appalto è "servizio pubblico" e quindi dovrà essere eseguito tenendo presente questo suo carattere, che richiede priorità nell'esecuzione delle operazioni necessarie per la sua tempestiva riattivazione della funzionalità e specificatamente:

- reperibilità 24 ore su 24 con richiesta tramite fax, email o cellulare;
- intervento entro 4 ore dalla chiamata e sistemazione del guasto entro 12 ore;
- caldaia in blocco / impianti freddi, intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Non sono previsti diritti di chiamata.

Il servizio di manutenzione ordinaria definito "servizio pubblico" non potrà per nessuna ragione essere sospeso od abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

La ditta appaltatrice sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando impregiudicabile ogni altra azione di Azienda Bergamasca Formazione per i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Degli impianti esistenti, ove possibile, dovrà essere recuperato quanto di proprietà dell'Azienda Bergamasca Formazione e ancora funzionante; il materiale recuperato sarà consegnato a mezzo di opportuna bolla di consegna all'Ente appaltante, presso la sede di ABF, a Bergamo, in Via Monte Gleno n.2. I corpi illuminanti recuperati dovranno essere consegnati al Magazzino presso la medesima sede con le ottiche ripulite e con conduttori e accessori elettrici efficienti e pronti all'uso.

Tutte le parti ammalorate o non più funzionanti, che verranno rimosse, dovranno essere conferite a società autorizzata al trattamento e smaltimento.

Gli oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta, di componenti elettrici disinstallati dagli impianti, scarti di lavorazione (lampade neon esaurite, materiali plastici, condensatori, ecc.) derivanti da lavori di manutenzione, sono a carico della ditta appaltatrice. Lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrà essere eseguito ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

La ditta appaltatrice, contestualmente alla presentazione della contabilità, dovrà fornire copia del formulario

attestante l'avvenuta consegna del rifiuto speciale a società autorizzata al trattamento e smaltimento, ovvero produrre una idonea autocertificazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento ai sensi della normativa vigente.

ART. 7

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per ritardo

L'inizio dell'attività oggetto dell'appalto è fissato per il **1° settembre 2021** e il termine per il **31 agosto 2022**.

Poiché le date di inizio e termine dell'appalto sono fissate contrattualmente, non si farà luogo alla formale redazione dei relativi verbali.

Per i lavori di cui al presente appalto, ABF si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria per il ritardo, stabilita nella misura del 1 per mille (unpermille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alla programmazione stabilita e concordata con la direzione lavori per l'esecuzione di ogni singolo intervento di manutenzione, ordinario o straordinario.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ART. 8

Premio di accelerazione

Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, **non viene riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione**, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente previsti.

ART. 9

Liquidazioni e Pagamenti

L'appaltatore avrà diritto alla liquidazione in acconto in corso d'opera, a seguito della redazione di stati avanzamento lavori quadrimestrali, con le seguenti scadenze:

- SAL 01 – a tutto il 31-10-2021
- SAL 02 – a tutto il 31-12-2021
- SAL 03 – a tutto il 28-02-2022
- SAL 04 – a tutto il 30-04-2022
- SAL 05 – a tutto il 30-06-2022
- SAL 06 – finale, a tutto il 31-08-2022

o al raggiungimento dell'importo massimo di cui al presente appalto.



Per **ogni** intervento dovranno essere prodotti dell'Appaltatore:

- **nota contabile** dei lavori eseguiti con riportati gli articoli e prezzi dedotti dall'elenco dei prezzi unitari di contratto, di altro elenco concordato o approvato o, in assenza di articolo in elenco prezzi, il preventivo di spesa autorizzato da ABF preliminarmente all'esecuzione dei lavori;
- ove necessaria, la **dichiarazione di conformità** dei lavori eseguiti
- il formulario e/o dichiarazione di cui all'articolo 5 del presente capitolato speciale d'appalto certificante l'avvenuto smaltimento di eventuali rifiuti speciali;

L'assenza di uno solo di questi documenti non permetterà il pagamento delle prestazioni svolte. Tutti i documenti saranno controllati da ABF, che verificherà l'importo dei lavori eseguiti e autorizzerà l'emissione della fattura da parte della ditta appaltatrice. Per ottenere l'autorizzazione all'emissione della fattura sarà necessario consegnare copia dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilato dal manutentore come indicato all'articolo 3 del presente capitolato speciale d'appalto.

I pagamenti per la quota fissa per conduzione (lettera a) art. 1) saranno corrisposti nelle seguenti proporzioni:

SAL 01 – 16% della quota annua conduzione, a seguito di presentazione dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilati dal manutentore per la parte relativa alla prima verifica prevista;

SAL 02 – 22% della quota annua conduzione, a seguito di presentazione dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilati dal manutentore per la parte relativa alla seconda verifica prevista, nonché di presentazione della certificazione di corretta manutenzione e di assunzione di responsabilità per l'anno 2021;

SAL 03 – 22% della quota annua conduzione, a seguito di presentazione dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilati dal manutentore per la parte relativa alla prima verifica prevista;

SAL 04 – 16% della quota annua conduzione, a seguito di presentazione dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilati dal manutentore per la parte relativa alla prima verifica prevista;

SAL 05 – 12% della quota annua conduzione, a seguito di presentazione dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilati dal manutentore per la parte relativa alla prima verifica prevista;

SAL 06 – 12% della quota annua conduzione, quale saldo finale, a seguito di presentazione dei registri di verifica periodica degli impianti debitamente compilati dal manutentore per la parte relativa alla seconda verifica prevista, nonché di presentazione della certificazione di corretta manutenzione per la durata dell'appalto e di assunzione di responsabilità per l'anno 2022.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa la manodopera ed ogni



spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 4 del presente capitolato speciale d'appalto. La documentazione contabile dovrà essere compilata in ogni sua parte, in conformità con lo schema predisposto dall'ufficio tecnico di ABF:

- ordine progressivo della prestazione;
- breve descrizione delle opere eseguite;
- numero di elenco prezzi;
- unità di misura;
- prezzo unitario;
- copia degli ordini di servizio dell'ufficio tecnico di ABF o della direzione lavori;
- firma di accettazione della direzione lavori o del tecnico designato da ABF che accerti l'idoneità dell'opera.

La liquidazione sarà dovuta al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge ed il relativo pagamento sarà dovuto ai sensi della vigente normativa, (nonché disciplina della scissione dei pagamenti, "split payment" – art. 17-ter DPR. 633/1972).

Relativamente alle opere appaltate a misura per la determinazione della rata di acconto si avrà riguardo alle misurazioni in cantiere associate ai prezzi di riferimento risultanti dai documenti contabili.

Nella contabilizzazione dovranno essere utilizzati i prezzi di elenco relativi a lavorazioni composte.

La liquidazione della rata di saldo sarà disposta entro i termini previsti dalla vigente normativa a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia fidejussoria costituita secondo le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed il relativo pagamento ai sensi della vigente normativa. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Gli oneri relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) verranno corrisposti in percentuale sugli stati d'avanzamento dei lavori.

I materiali approvvigionati nel Cantiere a cura e spesa dell'appaltatore, sempreché accettati dalla Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti predetti.

Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori ammette l'accreditamento in contabilità prima della loro messa in opera, in misura comunque non superiore alla metà del valore dei materiali e dei manufatti.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali sino al nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conserverà sempre la facoltà insindacabile di vietarne la posa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto dell'impiego, tali materiali risultassero deteriorati o resi inservibili.

In caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'appaltatore o qualora sia stato emesso il

certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di acconto, qualunque possa risultarne l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra e comprensiva del rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto, il cui pagamento verrà dimostrato in base a regolare fatturazione.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato:

- solo dopo che sarà accertato con il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) che l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali così come dispone l'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016.
- nel caso in cui l'importo del corrispettivo sia superiore a € 10.000,00 IVA compresa, solo dopo che sarà stata effettuata da parte di ABF, la verifica dell'assenza di eventuali carichi in sospeso, per inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento definitivamente accertate. Il periodo necessario per tale verifica effettuata in attuazione al D.M. n. 40 del 18/01/2008 non può costituire motivo per richieste di interessi legali o moratori trattandosi di verifiche disposte ex legge.
- all'accertamento del pagamento dei subappaltatori e subcontraenti regolarmente autorizzati previo la presentazione delle fatture quietanzate da effettuare entro 20 gg dal pagamento delle rate di acconto;

Il pagamento del certificato di pagamento delle rate in acconto e della rata di saldo, verranno effettuati secondo la vigente normativa. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il contraente comunica ad ABF gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contraente provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ABF, il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale (Società Poste Italiane SpA) ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 relativamente al presente contratto ("Clausola risolutiva espressa" – art. 3, commi 8 – 9 – 9 bis della Legge n. 136/2010 come modificata ed integrata).

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente contratto ne dà immediata comunicazione ad ABF. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì agli eventuali subappaltatori e viene fatto obbligo all'appaltatore di inserire tale clausola negli eventuali propri subcontratti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, determinerà le sanzioni previste all'art. 6 della Legge n. 136/2010, come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010.

ART. 10

Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zerovirgolacinquanta/cento) sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.

All'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a fare richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per verificare l'osservanza di tale obbligo.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 11

Variazioni ai lavori

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

ART. 12

Diminuzione dei lavori

Trattandosi di contratto definito "aperto", in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non esattamente definibili in sede di appalto e non predeterminati nel numero e nell'importo, Azienda Bergamasca Formazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

ART. 13

Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

I lavori sono appaltati a misura e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite nel titolo XI del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

Per le opere a misura valgono in particolare le disposizioni di cui agli artt. 183 e 185 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per la misurazione dei lavori e delle provviste, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nella descrizione dei singoli prezzi dell'elenco prezzi allegato quale parte integrante al



presente Capitolato Speciale.

In ogni caso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 le opere subappaltabili non potranno superare il 30% dell'importo totale a base d'asta e pertanto anche in sede di gara la ditta, ovvero il R.T.I. dovrà possedere le qualificazioni oppure i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per almeno il 70% dell'importo a base d'asta.

ART. 14 **Subappalto e Noli**

I soggetti affidatari dell'appalto dovranno eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art 105 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 che si intendono integralmente richiamate.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, non può superare il 30% dell'importo totale delle opere ed è autorizzato alle seguenti condizioni:

1. che nel bando di gara sia stata espressa la facoltà di consentire il subappalto con l'elenco delle categorie subappaltabili;
2. che le imprese concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta, e nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
3. che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese;
4. che non sussistano nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato entro 30 giorni dalla richiesta da ABF, fermo restando, comunque, che l'Appaltatore è unico responsabile dei lavori affidati in subappalto.

Tale termine viene ridotto, a sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00.

Si considera subappalto, a sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore del 50% dell'importo del contratto da affidare.

ART. 15 **Condizioni dell'appalto**

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

ABF si riserva di poter ordinare/appaltare ed affidare l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al presente appalto, negli edifici di competenza di ABF compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente Capitolato, a ditta diversa dall'Appaltatore senza che lo stesso possa porre obiezioni.

ART. 16 **Cauzione Definitiva**

La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligata a costituire garanzia definitiva a mezzo di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa dei seguenti importi:

- qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ogni caso la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori



risultante dal relativo certificato.

Le polizze fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M. 19/01/2018, n. 31 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente Capitolato).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ad ABF la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La mancata costituzione della garanzia determina, a sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, qualora l'impresa sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

È facoltà di ABF di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

ABF ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui ABF abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nella ipotesi in cui ABF intenda valersi della facoltà di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, l'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 19/01/2018, n. 31 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente Capitolato).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ad ABF la scheda-tecnica relativa a tale polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e

debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

ART. 17

Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.) per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Garanzia di manutenzione

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La somma assicurata con la polizza di cui sopra (**C.A.R.**) che per i lavori di cui al presente appalto ammonta a € **54.630,00**.

La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 19/01/2018, n. 31 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente Capitolato).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ad ABF la scheda-tecnica relativa a tale polizza C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto (Art. 6 del presente capitolato) previa approvazione di apposita appendice (atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino l'aggiornamento della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo schema-tipo D.M. 19/01/2018, n. 31 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente Capitolato).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ad ABF la scheda-tecnica relativa a tale polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ad ABF la scheda- tecnica relativa a tale appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio , e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare ABF contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 19/01/2018, n. 31 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente Capitolato).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ad ABF la scheda-tecnica relativa a tale polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio , e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).



Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di 500.000 EURO ed un massimo di 5.000.000 di EURO, ovvero pari ad un importo determinato dal progettista comunque non superiore a 5.000.000 di EURO.

Relativamente al presente appalto l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (**R.C.T.**) è pari a **€ 500.000,00=** (euro cinquecentomila/00).

Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Dette polizze assicurative devono essere trasmesse ad ABF dieci giorni prima del verbale di consegna lavori. In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

ART. 18 **Stipulazione del contratto**

L'Impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto a sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/06/2016, n. 50, deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione (determina di aggiudicazione definitiva), e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso. Il termine sopra indicato è valido fatto salvo il diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 76 D.Lgs. 50/2016.

Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della garanzia

definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto e la garanzia provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verrà automaticamente incamerata ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

ART. 18

Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 19

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici provinciali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla Direzione Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 20

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si verifichino i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere segnalati dettagliatamente alla Direzione Lavori, entro 2 (cinque) giorni da quello dell'accertamento.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

ART. 21

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la mancata consegna delle polizze assicurative di cui al precedente art. 21, grave irregolarità e grave ritardo nonché tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 è disposta da ABF su proposta del Responsabile del Procedimento secondo le modalità operative disciplinate dallo stesso art. 108 del D.Lgs 50/2016

ART. 22

Recesso dal contratto

L' Azienda Bergamasca Formazione, secondo le modalità operative previste dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere già accettati dal direttore dei lavori, oltre al decimo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori.

Se la stipula del contratto di appalto non avviene nel termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione a sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

ART. 23

Accordo bonario – Controversie

Si applica la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso in misura tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale.



Si applica inoltre la procedura disciplinata nella Parte IV - Titolo I – Contenzioso del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo (Bergamo).

ART. 24 **Procedure per virus Covid-19**

Nel corso degli interventi, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali vigenti in merito all'emergenza sanitaria da virus Covid-19 e dovrà includere il rischio Covid19 nei propri Piani della sicurezza (PSC, PSS, POS...).

La Ditta affidataria è inoltre tenuta alla presa visione, accettazione e attuazione, da parte di ciascun tecnico intervenuto, del protocollo aziendale di ABF. per la gestione e la riduzione del rischio relativo a tale virus. In particolare, è obbligatorio accedere alle sedi di A.B.F. sempre previa registrazione e misurazione della temperatura corporea presso la reception / bidelleria.

I costi per l'adempimento degli obblighi facenti capo a questo articolo sono stati quantificati nell'1% dell'importo totale di affidamento, e non sono soggetti a sconti.

Qualora la situazione epidemiologica nazionale e locale e le relative prescrizioni consentano la dismissione dei protocolli di sicurezza per il virus Covid19, ABF cesserà il riconoscimento degli oneri suindicati. L'importo dovuto fino a quel momento verrà proporzionato rispetto alla data di decorrenza del servizio.

ART. 25 **Collaudo lavori – Norme di garanzia della qualità**

Il certificato di collaudo a sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del codice civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l'Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori, in attesa del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dall'art. 102 comma 8 del D.Lgs 50/2016 valgono, valgono tutte le disposizioni contenute nella parte II, titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Resta comunque facoltà di ABF, ricorrendone i presupposti, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all'appaltatore.



L'operatore economico attesta l'ottemperanza alle norme in materia di certificazione della qualità secondo le disposizioni previste dall'art. 87 (certificazione della qualità) del D.Lgs 18/04/2016 n.50. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

ART. 26

Responsabilità, oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145, "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno ulteriormente a carico dell'Appaltatore e già compensati dai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o dall'importo degli oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs n., 81/2008 e i seguenti oneri:

- **la presentazione, entro il termine stabilito ad ABF, al Direttore dei Lavori del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), da intendersi come piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC), quando quest'ultimo non sia previsto, nonché Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi del D.Lgs 81/2008;**
- l'Appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza, mediante la reciproca informazione. A tal fine l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni contenute nel "Documento unico di valutazione dei rischi", previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed evidenziare la promiscuità delle lavorazioni. Tale documento, che costituisce allegato al contratto d'appalto d'opera, deve essere redatto obbligatoriamente dall'Appaltatore e consegnato oltre che all'Amministrazione Committente, ai rappresentanti della sicurezza da parte dell'Appaltatore, unitamente al registro degli infortuni sul lavoro. L'appaltatore dovrà informare in modo dettagliato i propri dipendenti, nonché i lavoratori autonomi sui rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto.
- qualora l'impresa non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al D.M. 19/01/2018, n. 31, o ad un obbligo previsto dal capitolato, nel caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative e/o fidejussorie, sarà direttamente responsabile di eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti o indiretti, causati all'ente o a terzi;
- la ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità, civili e penali, che derivano dall'assunzione del presente appalto, sia per cattiva conduzione sia per fatti accidentali comunque dipendenti dagli impianti ad essa affidati, tenendo sollevati ed indenni ABF ed i suoi funzionari da ogni azione o domanda al riguardo;
- la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed agli impianti realizzati;
- l'obbligo, nell'esecuzione dei lavori, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Inoltre, l'obbligo di applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- Tali obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- in caso di inottemperanza agli obblighi accertati dall'Amministrazione o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, A.B.F. medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La Ditta non può opporre eccezioni ad A.B.F. né ha titolo a risarcimento di danni.
- l'adozione dell'esecuzione di qualunque genere di lavori, a proprie cure e spese e sotto l'esclusiva e piena responsabilità dell'Appaltatore e del personale tecnico da questi proposto ed incaricato, di tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti o da considerarsi di prudenza e di buona tecnica, compresa l'adeguata e aggiornata formazione e qualifica tecnica, e di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni di ogni specie a terzi e alle cose di terzi, con particolare osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- la responsabilità solidale di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/08, e s.m.i., per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL e si impegna a farsi carico di ogni e qualsiasi onere conseguente a pretese risarcitorie dei suoi dipendenti o dei dipendenti del subappaltatore per tale causale, sollevando A.B.F. sin d'ora e integralmente;
- l'assunzione di tutte le responsabilità, civili e penali, che derivano dall'affidamento del presente appalto, per sua cattiva conduzione e per fatti accidentali comunque dipendenti dalle opere e dagli interventi di manutenzione e verifica affidati. La Ditta affidataria avrà pertanto ogni più ampia responsabilità per le opere da lei direttamente eseguite in caso di infortuni, di danni e di incidenti, tenendo sollevati ed indenni A.B.F. ed i suoi funzionari da ogni azione o domanda al riguardo.
- All'Affidatario non saranno attribuite le responsabilità di cui sopra per tutte le opere pregresse o eseguite da altre ditte nel periodo contrattuale (come da Art. 3 del presente Capitolato).
- la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed agli impianti realizzati;
- la formazione delle aree di cantiere o di intervento, interdette al pubblico, dimensionate e attrezzate in maniera adeguata alla entità dell'opera da eseguire, su un'area appositamente individuata, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza e dei vigenti

regolamenti in materia e comprendente:

- la recinzione di cantiere o la delimitazione delle aree di lavoro, con caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza e le necessarie segnalazioni;
- tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto di A.B.F., nonché, a richiesta della Direzione Lavori;
- la totale responsabilità per eventuali ammanchi nelle attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice o nei materiali lasciati in cantiere non opportunamente custoditi, sollevando A.B.F. sin d'ora e integralmente;
- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell'energia elettrica;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private;
- il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente;
- l'accesso alle sedi e l'avvio alle lavorazioni solo previa registrazione della propria presenza presso la reception / bidelleria di ciascuna, firmando l'apposito registro fornitori sul quale andranno segnati:
 - orario d'ingresso;
 - numero addetti sopraggiunti;
 - scopo dell'intervento (non utilizzare diciture generiche, quali, ad esempio, "manutenzioni / lavori su impianti elettrici");
 - orario d'uscita;
 - firma di tutti gli addetti.
- l'adozione di un comportamento consono ad un ambiente pubblico e ad uso scolastico;
- il divieto di alterare il decoro dei luoghi, danneggiando o imbrattando strutture, arredi, attrezzature e installazioni. Qualora sia necessario alterare lo stato degli immobili per ragioni tecniche ed esecutive, andrà richiesta autorizzazione alla Direzione Lavori;
- lo sgombero delle zone di lavoro da attrezzature e materiali anche di risulta e una pulizia almeno sommaria delle aree interessate, a conclusione di ogni intervento;
- il rispetto del Piano aziendale per le emergenze e l'evacuazione vigente in ciascuna sede;
- il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere e degli spazi interni ed esterni delle sedi;
- la conservazione e consegna ad A.B.F. degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spettano di diritto allo Stato o altri Enti.

ART. 30 **Osservanza di leggi e regolamenti**

L'Impresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, è tenuta all'osservanza delle seguenti norme e disposizioni, che s'intendono qui richiamate:

1. D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE”, comprensivo di tutte le successive modifiche ed integrazioni;
2. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la parte ancora in vigore;
3. D.M. 19/01/2018, n. 31;
4. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
5. Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
6. D.LGS. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali”;
7. D. M. LL.PP. 9.01.1996;
8. Circ. M.LL.PP. 16.05.1996, n. 2357 relativa alla certificazione UNI EN-ISO 9002/94;
9. D.M. 18.12.1975 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica;
10. D.M. 26.08.1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
11. L. 23 dell’11.01.1996 – Norme per l’edilizia scolastica;
12. L. 191 del 16.06.1998 art. 5 – Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
13. D.M. 14.06.1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;
14. D.P.R. 503/96 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
15. D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
16. L. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti per gli articoli n. 8, 14,16; 21;
17. D.Lgs. 42/2004 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
18. D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente;
19. L. 3 agosto 2007, n. 123;
20. D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
21. LR 12/2005 e s.m.i.

Tutte le successive modifiche ed integrazioni o sostituzioni alle leggi qui sopra.

Sommario

ART. 1 Oggetto dell'appalto	2
ART. 2 Corrispettivo dell'appalto	3
ART. 3 Designazione e descrizione di opere, lavorazioni e forniture.....	4
ART. 4 Documenti che fanno parte del progetto esecutivo	9
ART. 5 Documenti che fanno parte del contratto.....	9
ART. 6 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.....	9
ART. 7 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per ritardo.....	11
ART. 8 Premio di accelerazione.....	11
ART. 9 Liquidazioni e Pagamenti	11
ART. 10 Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori.....	15
ART. 11 Variazioni ai lavori.....	15
ART. 12 Diminuzione dei lavori	15
ART. 13 Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere.....	15
ART. 14 Subappalto e Noli.....	16
ART. 15 Condizioni dell'appalto	17
ART. 16 Cauzione Definitiva	17
ART. 17 Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.) per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Garanzia di manutenzione	19
ART. 18 Stipulazione del contratto	20
ART. 18 Spese di contratto, di registro ed accessorie.....	21
ART. 19 Domicilio dell'appaltatore	21
ART. 20 Danni di forza maggiore.....	21
ART. 21 Risoluzione del contratto.....	22
ART. 22 Recesso dal contratto	22
ART. 23 Accordo bonario – Controversie.....	22
ART. 24 Procedure per virus Covid-19	23
ART. 25 Collaudo lavori – Norme di garanzia della qualità.....	23
ART. 26 Responsabilità, oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore.....	24
ART. 30 Osservanza di leggi e regolamenti	27